



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

Redatto dal Settore Gestione del Territorio

Il Responsabile dei procedimenti istruttori
riguardanti l'Ufficio Paesaggio
f.to Geom. Pasquale Devivo

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio
f.to Ing. Cesare Trematore

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale dell'11.10.2019, n.50

Art. 1

Costituzione

1. È costituita la Commissione Locale per il Paesaggio (di seguito denominata per brevità "Commissione") ai sensi dell'art.148 del D. Lgs. n. 42/2004 (di seguito denominato per brevità "Codice") e dell'art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20, come modificato dalla legge regionale 10 aprile 2015, n.19 e dalla legge regionale 26 ottobre 2016, n.28.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del comune di Giovinazzo.
3. Ai sensi dell'art.7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20, come modificato in ultimo dall'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2016, n.28, le funzioni in materia paesaggistica, delegate al comune di Giovinazzo con apposita D.G.R. n.2343 del 22.12.2015, sono esercitate dall'Ufficio Paesaggio del 3° Settore di questo ente.

Art. 2

Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20, come modificato dalla legge regionale 10 aprile 2015, n.19 e dalla legge regionale 26 ottobre 2016, n.28. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice , del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La Commissione, inoltre, può:
 - a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Art. 3

Composizione

1. La Commissione è composta da n.3 membri selezionati dall'ente a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.

2. I membri della Commissione devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali.

La Commissione sarà costituita da:

- a) un ingegnere, con esperienza almeno biennale, con competenze inerenti alle discipline dell'ingegneria con particolare riferimento alla pianificazione paesaggistica, urbanistica e ambientale;
- b) un architetto, con esperienza almeno biennale nella progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e in materia paesaggistica;
- c) un geologo, con esperienza almeno biennale, con competenze inerenti alle discipline delle scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia.

3. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art.2, comma 1°, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.

4. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente si provvederà a designare un dipendente del 3° Settore per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 4

Nomina, durata e compensi

1. La Commissione dura in carica n. 3 anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente.

2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di due dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..

5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.

6. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad € 80,00 a seduta giornaliera comprensivo di contributi previdenziali, IVA e oneri riflessi.

Art. 5

Incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici dell'amministrazione interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 6

Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art.5, commi 1 e 2, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.

2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.

3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente 3° Settore, che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Art. 7

Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza anche in formato digitale.
3. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
4. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.
5. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
6. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.

Art. 8

Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata dal comune.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.